

Repertorio n° 83903 Raccolta n° 27739 =====

===== **Verbale di assemblea straordinaria** =====

===== **di ZAMPATESA** =====

===== **Associazione di promozione sociale** =====

===== recante due allegati =====

===== **REPUBBLICA ITALIANA** =====

Il giorno otto luglio duemiladiciannove alle ore quindici, =====

in Genova, Corso Europa al civico n. 631 =====

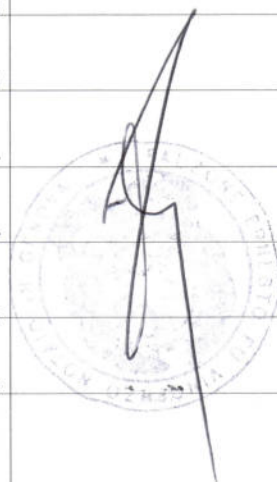
Avanti a me dottor **Ernesto Falzone** Notaio in Genova ed iscritto nel
Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, è personalmente
comparsa la signora =====

SANSALONE MARILENA nata a Genova il ventidue agosto millenove-
centosettantadue residente a Genova salita Superiore della Noce 39 b,
nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione in-
fra menzionata, e domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazio-
ne. =====

La signora Marilena Sansalone, della cui identità personale sono certo, mi
richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, al-
lo svolgimento dell'assemblea straordinaria dell'Associazione "ZAMPA-
TESA" con sede in Genova Corso Europa 631 codice fiscale
02955130105, partita iva 02201790991, iscritta al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ge-
nova con n. REA GE - 475799, Associazione di Promozione Sociale costi-
tuyente articolazione territoriale dell'Associazione Italiana Cultura e Sport,
quest'ultima iscritta al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale

Registrato AGENZIA delle ENTRATE
UFFICIO DI GENOVA 1
MODELLO UNICO

il 26/07/2019 al n° 3921 Serie 17
Euro. ESENTE
di cui € Bolli



della Regione Liguria al n. 73, =====

riunita in questo luogo giorno ed ora in seconda convocazione per discu-

tere e deliberare sul seguente ordine del giorno: =====

- modifica dello Statuto Associativo per conformarlo al D.Lgs. 117/2017 -

"Codice del Terzo settore". =====

Assume la Presidenza, per acclamazione dell'Assemblea, la Comparente,

il quale, confermatomi l'incarico, constata: =====

- che sono presenti personalmente i soci Sansalone Marilena, Tarantini

Claudia, Canu Barbara, Claro Maypù, Bresci Patrizia, Al Theelo Hanna,

Sainato Simonetta. Chiello Tiziana, Draghi Anna Domenica, Ravaglia

Francesca, Ulivi Luigi, Cosso Elisabetta, De Luca Nunzia; =====

- che sono presenti quali componenti dell'Organo Amministrativo la signo-

ra Marilena Sansalone Presidente del Consiglio Direttivo e i Consiglieri

Tarantini Claudia, Canu Barbara, Claro Maypù, Bresci Patrizia; =====

- che l'Associazione non ha Organo di Controllo; =====

- che la presente assemblea è stata regolarmente e tempestivamente

convocata a termini di legge e di statuto; =====

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta; =====

- che l'Assemblea della Società è regolarmente costituita ed atta a delibe-

rare, in seconda convocazione, su quanto posto all'ordine del giorno, ai

sensi degli artt. 11 e 20 dello Statuto attualmente vigente e dell'art. 101,

comma 2, del D.Lgs. 117/2017. =====

Venendo alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Pre-

sidente ricorda agli associati che con l'entrata in vigore del Codice del

Terzo Settore si rende necessario procedere alla modifica dello Statuto

dell'Associazione ai fini del suo adeguamento alle nuove disposizioni in materia ed ai fini all'iscrizione nel Registro Nazionale del Terzo Settore; il Presidente, quindi, illustra le modifiche che propone di apportare allo Statuto. =====

Il Presidente fa inoltre presente all'Assemblea che è intendimento far acquisire all'Associazione la personalità giuridica, che le associazioni del Terzo Settore possono, in deroga al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che, per conseguire la personalità giuridica, le associazioni debbono essere dotate di un patrimonio minimo non inferiore ad euro 15.000,00. In ottemperanza a quanto disposto dal Codice del Terzo Settore, il Consiglio Direttivo ha provveduto a far redigere dal dottor Domenico Baldazzi Revisore Legale dei conti, iscritto nel Registro dei Revisori Legali tenuto presso Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 82756, una relazione estimativa, debitamente asseverata con giuramento, dal quale risulta che il patrimonio netto dell'Associazione Zampatesa ammonta a non meno di complessivi euro 43.432,40 . =====

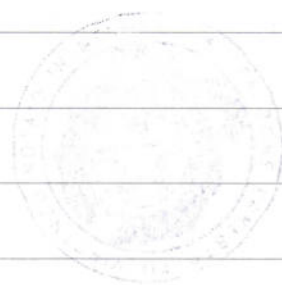
Alle parole del Presidente fa seguito un breve ma esauriente dibattito tra gli associati intervenuti. =====

Su invito del Presidente l'Assemblea procede alla votazione e con voto unanime =====

===== delibera =====

- di approvare le modifiche statutarie proposte dal Presidente e di approvare, quindi, lo Statuto nel testo come sopra modificato; =====

Lo Statuto, nel testo approvato viene allegato al presente verbale sotto la



lettera "A", previa lettura datane da me Notaio all'Assemblea, unitamente alla relazione estimativa che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B" omessane la lettura per espressa dispensa fattane dalla Comparsante con il consenso dei presenti; =====

- di approvare l'iscrizione dell'Associazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore finalizzata al conseguimento della personalità giuridica;=

- di conferire ogni più ampio mandato al Presidente signora Marilena Sansalone di apportare al presente verbale e allo Statuto Associativo le modifiche e/o integrazioni che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. =====

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro presenza segno del vivo interesse per l'Associazione e, quindi, dichiara sciolta la presente Assemblea alle ore sedici e minuti dieci. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al Comparsante, il quale lo approva. =====

Il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia e per la restante parte scritto a mano da me, occupa fogli uno per facciate quattro e viene sottoscritto alle ore sedici e minuti tredici. =====

F.TO. SANSALONE MARILENA =====

" " ERNESTO FALZONE NOTAIO =====

=====

STATUTO

dell'Associazione

Zampatesa AiPS

Articolo 1 - Costituzione

1. È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Zampatesa APS", che in seguito sarà denominata per brevità l'Associazione.
2. L'Associazione ha sede in Genova, all'indirizzo che viene deliberato dall'Assemblea dei Soci.
3. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.

Articolo 2 – Principi e finalità

1. L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale, miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. A tal fine, svolge in modo prevalente in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 3 del presente statuto, in forma di produzione o scambio di beni e servizi.
2. L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.
3. L'associazione è dotata di personalità giuridica a tutti i fini previsti dalla legge ed è regolata dal presente statuto, dalle norme del D. Lgs. 117/2017 e per quanto compatibili dalle norme del codice civile.
4. La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati come previsto dall'art. 27 del presente statuto.

Articolo 3 – Attività di interesse generale dell'Associazione

1. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
2. In particolare, l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti urbani speciali e pericolosi di cui all'art.7 del D. Lgs.5.2.1997 n.22), per la protezione degli animali, la prevenzione e repressione del loro maltrattamento e il rispetto dell'ambiente naturale.
3. L'Associazione persegue i suoi valori in una logica di attenzione verso il mondo animale e la tutela delle specie in un'ottica di rispetto verso i diritti di ogni specie animale. In particolare, opera per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281.
4. Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione intende:
 - 4.1. diffondere e promuovere con iniziative adeguate la liberazione animale, in

particolare contribuendo a porre fine ai crimini contro gli animali: zoo, vivisezione, randagismo, strage di animali da pelliccia;

4.2. promuovere ed organizzare servizi sociali quali pronto soccorso e pronto intervento, centri di degenza, assistenza a domicilio, rifugi, pensionati per animali ed ogni altra iniziativa atta a migliorare la condizione della vita animale;

4.3. porre in essere prestazioni attive finalizzate a prestare agli animali tutte le cure necessarie al loro benessere, anche con l'istituzione di centri specializzati per l'assistenza ad animali randagi e di proprietà;

4.4. collaborare con altre Associazioni o gruppi di volontariato per raggiungere gli scopi prefissi;

4.5. svolgere servizio di informazione animalista alla popolazione con particolare riguardo alle giovani generazioni.

5. Le attività dell'Associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività personale, spontanea, volontaria e gratuita dei propri aderenti.

6. Per il perseguimento dei propri scopi, potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida scopi e metodi, collaborare con altre associazioni, che abbiano gli stessi fini, con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 4 – Attività secondarie

1. L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale sopra esposte, a condizione che siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

2. Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi e la loro messa a disposizione ai propri soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente .

3. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione, in quanto affiliata ad un Ente ricompreso tra quelli di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritto nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, potrà effettuare, in modo strettamente complementare all'attività di interesse generale:

3.1. la somministrazione di alimenti e bevande ai propri soci e ai loro familiari conviventi, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, a fronte di corrispettivi specifici secondo quanto previsto dall'articolo 148 del TUIR e, dal periodo di imposta in cui tale norma non è più applicabile, alle condizioni previste dall'art.85 del decreto legislativo 117/2017;

3.2. la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

4. Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione inoltre, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, esercita e organizza attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, potrà esercitare attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

5. L'individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio di

Amministrazione dell'associazione.

Articolo 5 - Attività di raccolta fondi

1. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

2. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Articolo 6 - Gestione delle attività organizzate

1. Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

2. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Articolo 7 – Adesione all'Associazione

1. Possono aderire all'organizzazione, oltre ai fondatori, tutte le persone fisiche, gli enti del terzo settore o senza scopo di lucro, che dichiarano di accettare lo statuto, le sue finalità e che si impegnino ad operare per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

2. L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di qualsiasi altra natura in relazione all'ammissione degli associati.

3. Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 8 - Criteri di ammissione e di esclusione degli associati

1. La richiesta di adesione va presentata in forma scritta al Consiglio di Amministrazione. Le persone fisiche devono indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione delle persone fisiche. In ogni caso, alle domande di adesione si deve dare risposta entro trenta giorni dalla data della presentazione della richiesta. Dell'accoglimento della richiesta devono essere informati i richiedenti e fatta annotazione sul libro degli associati.

3. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ai richiedenti deve essere trasmesso il provvedimento motivato del mancato accoglimento. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera

sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

4. L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote associative prescritte. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Gli associati, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

5. La quota associativa corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

6. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

7. Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

8. Gli aderenti perdono la qualifica di associato per i seguenti motivi:

8.1. decesso;

8.2. dimissioni volontarie;

8.3. per scioglimento dell'Associazione;

8.4. comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.

9. L'espulsione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio. Contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea degli aderenti.

Articolo 9 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'Associazione.

2. Gli associati hanno diritto di:

2.1. frequentare i locali dell'Associazione,

2.2. partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa,

2.3. riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, il suo bilancio, il suo statuto e i suoi regolamenti,

2.4. prendere visione dei libri sociali,

2.5. eleggere ed essere eletti membri degli organi associativi.

3. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono associati da almeno tre mesi, che siano in regola con il rinnovo della tessera associativa, e che abbiano raggiunto la maggiore età. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la potestà genitoriale, che ha diritto esclusivamente all'elettorato attivo.

4. Gli Enti del Terzo Settore, o senza scopo di lucro, aderenti all'Associazione, sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

5. Hanno diritto di essere eletti nelle cariche sociali tutti gli associati di maggiore età.

6. Gli Associati hanno il dovere di:

6.1. sostenere le finalità dell'Associazione;

6.2. osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi

associativi;

6.3. versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

6.4. adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

6.5. rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statutari dell'Associazione.

Articolo 10 - Apporto dei volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

3. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 11 - Patrimonio e Risorse Economiche

1. Il patrimonio è costituito dai beni mobili e immobili, conferiti all'atto della costituzione e da tutti quei beni che perverranno durante la vita associativa, oltre che dagli avanzi di gestione.

2. Il fondo di dotazione patrimoniale, non inferiore ad Euro 15.000, è costituito dal valore dei beni dell'Associazione come risultante dalla relazione giurata ex art. 22 D. Lgs. 117/2017 allegata al presente statuto.

3. Tutto il Patrimonio dell'Associazione è destinato al perseguimento delle finalità dell'Associazione. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività di interesse generale direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

4. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

4.1. quote associative;

4.2. contributi degli associati;

4.3. eredità, donazioni e legati;

4.4. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

- 4.5. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - 4.6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - 4.7. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - 4.8. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - 4.9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
 - 4.10. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
5. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall'Assemblea.
6. I fondi liquidi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o il Banco Postale stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, oppure da uno o più Consiglieri all'uopo delegati. Il Presidente può concedere procure, di cui rimane responsabile.
7. È fatto d'obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Articolo 12 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- 1.1. l'Assemblea;
 - 1.2. il Consiglio di Amministrazione;
 - 1.3. il Presidente;
 - 1.4. l'Organo di Controllo;
 - 1.5. l'Organo di revisione legale.
2. Tutte le cariche dell'Associazione hanno durata di quattro anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

Articolo 13 - Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di accertare la regolarità della convocazione e della costituzione ed il diritto di intervenire, nonché di redigere il verbale della seduta.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
4. La convocazione avviene tramite avviso scritto affisso all'albo sociale almeno quindici giorni prima o con modalità telematiche.
5. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno per:
- 5.1. l'approvazione del programma delle attività,
 - 5.2. l'approvazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio del bilancio consuntivo, redatto secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017,
 - 5.3. l'approvazione del bilancio sociale, quando previsto, negli stessi termini del bilancio

consuntivo,

5.4. fissare l'ammontare della quota associativa,

5.5. eleggere gli organi sociali giunti a scadenza,

5.6. deliberare sulle eventuali azioni di responsabilità nei confronti dei membri degli organi associativi,

5.7. deliberare sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

6. L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti o ogni qualvolta sia richiesta da disposizioni di legge.

7. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8. Gli associati soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a tre voti.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per lo scioglimento dell'organizzazione come previsto dall'art. 27.

10. I verbali delle assemblee e delle votazioni devono essere riportati nell'apposito libro delle adunanze dell'assemblea tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14 - Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Resta in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni regolarmente convocate per tre volte consecutive.

2. Il Consiglio di Amministrazione opera a titolo gratuito.

3. Il Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione può eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e conferire deleghe particolari ai Consiglieri.

4. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi o quando ne faccia richiesta il Presidente o almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

5. Sono competenze del Consiglio di Amministrazione:

5.1. entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio redigere il progetto di bilancio consuntivo secondo le disposizioni del D. Lgs. 117/2017 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

5.2. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

5.3. eleggere il Presidente, il vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario;

5.4. accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati in caso di contestazione da parte di uno o più associati;

5.5. deliberare in merito al venir meno della qualifica di associato;

5.6. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

5.7. redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

5.8. assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio;

5.9. amministrare in via ordinaria l'associazione ed in via straordinaria l'associazione, quando questo gli sia consentito dalla Legge o dallo Statuto.

6. Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'Associazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.

7. In via ordinaria, si riunisce di norma almeno 2 volte all'anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

8. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

9. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

10. I membri del Consiglio di Amministrazione devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

11. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Articolo 15 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti a maggioranza semplice dei voti.

2. Il Presidente:

2.1. ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;

2.2. è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

2.3. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Articolo 16 – Integrazione del Consiglio di Amministrazione e sostituzione del Presidente.

1. In caso di cessazione della carica o dimissioni di uno dei suoi componenti il Consiglio di Amministrazione provvede alla relativa sostituzione, facendo ricorso al candidato risultato primo dei non eletti in occasione dell'ultima Assemblea elettorale.

1.1 Nel caso non ci sia graduatoria dei non eletti o quando questa sia esaurita o quando nessuno dei non eletti accetti di subentrare al consigliere mancante, sarà convocata un'assemblea per eleggere un nuovo consigliere.

2. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente sino alla convocazione del primo Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla nomina di un nuovo Presidente.

2.1 In mancanza di Vice Presidente, il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano.

Articolo 17 - Il Segretario

1. Il Consiglio di Amministrazione può eleggere tra i suoi membri un Segretario che, qualora eletto, svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'Associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario, qualora eletto, è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'Associazione, nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto.

Articolo 18 - L'Organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
5. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del codice del terzo settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.
6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
7. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Articolo 19 – L'Organo di Revisione legale dei Conti

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'articolo 18 del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 20 - Servizi di Cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di Banco Posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione.

Articolo 21 - Dipendenti

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
2. L'Associazione, inoltre, in caso di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
3. I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, riferibile alle attività svolte dall'Associazione e dai dipendenti.

Articolo 22 - Collaboratori di lavoro autonomo

1. L'Associazione per sopperire a specifiche esigenze può avvalersi dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo, anche rivolgendosi ai propri associati.
2. I rapporti tra l'Associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

Articolo 23 - Assicurazioni

1. Gli aderenti all'Associazione, che svolgono attività di volontariato, sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Articolo 24 - Bilancio

1. L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, secondo le forme previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro, il bilancio di esercizio. Il bilancio deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 del presente statuto. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
4. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'Associazione e viene presentato quando richiesto espressamente dall'Assemblea.

Articolo 25 – Scritture contabili e libri sociali

1. L'Associazione si dota delle scritture contabili obbligatorie per legge.
2. L'Associazione si dota inoltre dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'associazione deve tenere i seguenti libri:
3. libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione, anche con modalità elettroniche;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione;
5. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
6. nel caso sia istituito l'organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
7. nel caso siano istituiti altri organi associativi: il libro delle adunanze e delle deliberazioni di tali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
8. il registro dei volontari, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio di Amministrazione, anche con modalità elettroniche.
9. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 - Modifiche dello Statuto - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione o almeno da un decimo degli aderenti.
2. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Articolo 27 - Scioglimento dell'Associazione

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
3. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell'Assemblea.

Articolo 28 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

1. L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
2. Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.
3. Fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Articolo 30 - Norma transitoria finale

1. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.